



COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP)

Regolamento svolgimento fiere

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 21.07.2017

REGOLAMENTO SVOLGIMENTO FIERA IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI

Articolo 1

1. In occasione delle ricorrenze delle feste patronali di “San Giovanni Battista” a Riomaggiore (24 Giugno), “San Lorenzo” a Manarola (10 Agosto) e “Madonna della Salute” a Volastra (5 Agosto) è autorizzato lo svolgimento di Fiere.

Articolo 2

Localizzazione, caratteristiche dimensionale e tipologiche

1. L'ubicazione delle Fiere e le caratteristiche dimensionali tipologiche dei posteggi sono le seguenti:
 - a) Ubicazione:
 - piazza Rio Finale – Riomaggiore: n. 3 stalli aventi dimensioni 3 x 4 m lungo il perimetro della piazza;
 - piazza Vignaiolo – Riomaggiore: n. 8 stalli aventi dimensioni 3 x 5 m lungo il perimetro della piazza;
 - piazza Capellini – Manarola: n. 7 stalli con dimensioni 3 x 5 m lungo il perimetro della piazza;
 - piazza Innocenzo IV – Manarola: n. 5 stalli aventi dimensioni 3 x 5 m;
 - piazza nostra signora Salute – Volastra: n. 2 stalli aventi dimensioni 3 x 6 m;
 - b) I posteggi sono riservati ai titolari autorizzati di cui alla Legge Regionale n. 1/2007 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti ;

Articolo 3

Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

1. La concessione del posteggio è limitata al giorno di durata della Fiera, fatta salva la possibilità di assegnazione del posteggio a partire dal pomeriggio del giorno che precede la manifestazione in relazione alle esigenze di mero allestimento della postazione di vendita.
2. Ai sensi dell'art. 32, della Legge Regionale n. 1 del 2.1.2007, le domande di assegnazione dei posteggi debbono essere redatte in bollo, fatte pervenire al Comune almeno trenta giorni prima dello svolgimento della Fiera e possono essere consegnate direttamente a mano presso il protocollo dell'Ente o inviate tramite email/PEC/fax o per posta/raccomandata, facendo in quest'ultimo caso fede la data di ricezione dell'Ufficio Postale accettante, pena la non accettazione delle stesse.
3. La graduatoria delle concessioni di posteggio relative alle fiere in oggetto è pubblicata all'albo on line del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
4. Le suddette graduatorie vengono formulate sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) più alto numero di presenze regolarmente autorizzate ed effettive nelle fiere in oggetto;

- b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) acquisizione al protocollo dell'Ente;
- 5. Per presenza effettiva, ai sensi dell'art. 32, della Legge Regionale n. 1 del 02.01.2007, si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera:
 - a) in caso di sub-ingresso o di cessione di attività, debitamente provato, il subentrante/cessionario ai fini dell'assegnazione dei posteggi acquista interamente le presenze effettuate dal subentrato/cedente;
- 6. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.
- 7. I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito per l'inizio dell'occupazione fissato per le ore 08.30, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui ai precedenti comma 3 e 4, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze prevale l'anzianità d'iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
- 8. Nelle fiere di cui all'oggetto il Comune può riservarsi e assegnare fino ad un massimo del 5% rispetto ai posteggi disponibili a beneficio di operatori rimasti esclusi dalla graduatoria per mero errore di assegnazione o comunque in possesso di particolari articoli da fiera.

Articolo 4

Vendita a mezzo di veicoli

- 1) E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995.
- 2) E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 5

Rispetto della normativa igienico-sanitaria

- 1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita ed i requisiti delle attrezzature devono corrispondere a quanto stabilito dal Ministero della Sanità.
- 2. All'interno dell'area della fiera la dislocazione dei posteggi viene stabilita in relazione a criteri ed alle esigenze di ordine igienico-sanitarie ed in relazione alle necessità di servizio o di allacciamento della rete idrico-fognaria.

Articolo 6

Tariffe per l'occupazione del suolo pubblico

- 1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono disciplinate dal vigente Regolamento Cosap e determinate con regolare delibera della Giunta Comunale.

Articolo 7

Norme in materia di funzionamento della fiera

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetti esterni.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda A.S.L.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
6. Le tende di protezione al banco di vendita non debbono sporgere oltre la misura di cm. 50 rispetto all'area del posteggio e debbono essere collocate ad una distanza dal suolo non inferiore a mt. 2.00.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
8. E' consentito l'utilizzo di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia mantenuto minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
9. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggi.
10. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.
11. Nell'area destinata alla fiera, durante l'allestimento dei banchi, l'effettuazione delle vendite e lo sgombero dell'area, è vietato il transito degli autoveicoli diversi da quelli degli operatori della fiera.

Articolo 8

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma ad un mero aggiornamento a cura dei competenti Uffici comunali.

Articolo 9

Penalità

1. Le trasgressioni al presente regolamento verranno sanzionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche sanzionati a qualsiasi titolo per violazioni al presente regolamento, in occasione dello svolgimento delle fiere in oggetto, nell'anno seguente a quello in cui è avvenuta la violazione non parteciperanno alla fiera in quanto le domande presentate dai medesimi non verranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione dei posteggi disponibili.